aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0443548
del 19/09/2025

REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE

Settore Gestione integrata dei Rifiuti

Classif./Fasc. : 2025/13.10.2/5

Allegati: --

Al Settore
Valutazione Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

Oggetto: S1056 - Verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto denominato: “Ripresa delle attività di coltivazione volta alla sistemazione finale dell'area della cava di calcare denominata "Maenche", in Località Arzeno, nel Comune di Ne”, (GE).

Proponente: Cave di Arzeno Sas di Luigi Pessagno & C.

Riscontro a Vs. nota Prot-2025-0402793 del 21/08/2025.

In riferimento alla Vs. nota Prot-2025-0402793 del 21/08/2025, con cui comunicavate la messa a disposizione della documentazione integrativa relativa al progetto di ripresa delle attività di coltivazione volte alla sistemazione finale dell’area della cava di calcare denominata “Maenche” in Loc. Arzeno, nel Comune di Ne (GE), si fornisce nel seguito il parere di competenza.

Con nota Prot-2025-0371837 del 29/07/2025 si chiedeva di:

- definire il volume di materiale previsto per la ricomposizione;
- elencare i singoli materiali previsti per la ricomposizione e relative condizioni ambientali, sulla scorta di quelli menzionati dalla D.G.R. n. 672/2019;
- escludere in modo chiaro la lavorazione di rifiuti presso il sito, ovvero prevedere una specifica attività di recupero, con apposito impianto dedicato ai sensi della D.G.R. n. 671/2019.

Il documento integrativo denominato “Integrazioni al progetto S1056” al paragrafo “Rifiuti e terre e rocce da scavo”:

- indica che la volumetria del materiale necessario al completamento del recupero ambientale della cava è stimato in 500.000 mc;

- indica i materiali previsti per la ricomposizione: inerti provenienti dalla cava stessa, inerti provenienti dalla sistemazione del Rio Secco e terre e rocce da scavo o inerti da demolizione da conferimenti esterni. I conferimenti esterni saranno accettati previa dimostrazione da parte dei conferitori di esclusione dall'ambito rifiuti dei materiali in ingresso al sito;

- esclude presso il sito il trattamento di rifiuti;

- prevede che i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione o di origine minerale non subiranno trasformazioni significative se non la frantumazione eventuale e verranno riutilizzate per la ricomposizione ambientale della cava.

I passaggi sopra evidenziati non chiariscono se e come saranno ricevuti presso il sito rifiuti, ovvero materiale "end of waste" (ex D.M. n. 127/2024), derivante da recupero di inerti, ai fini della ricomposizione.

Posto che si è chiarito che il proponente non intende sviluppare un'attività di trattamento di rifiuti inerti in sito rimangono le opportunità di:

- ricevere materiale "end of waste" (ex D.M. n. 127/2024), derivante da recupero di inerti, senza ulteriore trattamento (es. frantumazione e vagliatura);

- ricevere "terre e rocce da scavo" (in regime di sottoprodotto);

- svolgere attività di recupero R10 (recupero ambientale) autorizzate in forma semplificata ex art. 214, 215, e 216 o in forma ordinaria ex art. 208 del D. Lgs.152/2006.

Dalla lettura della D.G.R. n. 672/2019 si ricava che:

- l'attività di riempimento con "terre e rocce da scavo" è subordinata alle seguenti condizioni:
    - il contenuto dei contaminanti sia conforme alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della tabella 1, Allegato 5, al Titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ovvero, conforme alle CSC di cui alla colonna B della medesima tabella, nel caso in cui la previsione dello strumento urbanistico, che identifica la destinazione d'uso del sito alla conclusione della coltivazione della cava, sia di tipo commerciale o industriale, o ai valori di fondo naturali;
    - nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, sugli stessi siano rispettate le CSC delle acque sotterranee di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 o i valori di fondo naturali, tramite apposito test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998;
- il recupero di rifiuti inerti, sottoposti ad attività di recupero R10, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
    - il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998;
    - il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso;

- siano rispettate le CSC delle acque sotterranee di cui alla tabella 2, allegato 5, al titolo 5, della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 o i valori di fondo naturali, tramite apposito test di cessione effettuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998;

Si ritiene quindi di aver evidenziato le specifiche condizioni per il ricevimento in impianto di materiali esterni al sito di cava, in conformità alla già richiamata D.G.R. 672/2019.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Andrea Baroni

Firmato digitalmente da: ANDREA BARONI
Regione Liguria
Firmato il: 19-09-2025 09:39:33
Certificato valido dal 05-06-2023 al 05-06-2026

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE - Settore Gestione integrata dei rifiuti
Via D'Annunzio 111- 16121 Genova - Tel. 010 54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Funzionario: Ing. Emanuele Striglioni ne' Tori - Tel. 010 548 5679 - e-mail: emanuele.striglioni@regione.liguria.it